

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi o l'elenco annesso al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Identificazione dell'intermediario

- ADDETTO INTERNO
- il soggetto sopra indentificato opera quale addetto interno per Banco di Sardegna S.p.A. (di seguito anche "l'Intermediario"), ISCRIZIONE AL RUI N. D000026958 DEL 01 Febbraio 2007.
- L'Intermediario ha la sede legale in Viale Bonaria 33 – 09100 Cagliari
- Sono di seguito indicati i contatti dell'Intermediario:
 - recapito telefonico: 079/2260000
 - indirizzo internet: www.bancosardegna.it
 - indirizzo di posta elettronica: info@bancosardegna.it
 - posta elettronica certificata: segreteria generale@pec.bancosardegna.it
- L'attività di promozione e collocamento dei prodotti assicurativi avviene anche tramite il sito web www.bancosardegna.it e mediante i servizi di *home banking* dell'Intermediario.
- L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è l'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta dall'Intermediario.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario propone contratti delle seguenti imprese di assicurazioni:

- Arca Vita S.p.A.
- Arca Assicurazioni S.p.A.
- UniSalute S.p.A.
- Unipol Assicurazioni S.p.A.
- SIAT S.p.A.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- BPER Banca S.p.A. detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale di Arca Vita S.p.A. e di una partecipazione indiretta superiore al 10% del capitale sociale di Arca Assicurazioni S.p.A.
- Unipol S.p.A., controllante indiretta di Arca Vita S.p.A. e di UniSalute S.p.A., è detentrica di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Intermediario.

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto si informa che l'intermediario:

- non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter del Codice delle Assicurazioni Private;
- non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private;
- non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente potrà avere conoscenza delle altre imprese assicurative per le quali BPER Banca S.p.A. svolge l'attività distributiva accedendo al sito web dell'intermediario stesso, recandosi presso la sua rete di filiali e/o richiedendo la consegna o la trasmissione della denominazione di dette imprese;
- adotta presidi organizzativi e amministrativi efficaci volti ad evitare che eventuali conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti/aderenti.

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni

- L'intermediario recepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel premio assicurativo e altro tipo di compenso compresi benefici economici ricevuto in virtù dell'intermediazione effettuata.
- Nel caso di contratti di assicurazione della Responsabilità Civile Auto e Natanti, la Banca percepisce da Arca Assicurazioni S.p.A. un compenso provvigionale pari al 9% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte e del contributo S.S.N., che corrisponde ad un compenso provvigionale pari al 7,32% del premio lordo RC Auto, calcolato su un'aliquota base di riferimento pari al 23% per Imposte e S.S.N. Tale compenso non subisce differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli assicurati. Si rimanda al Simplo di polizza per prendere visione della percentuale provvigionale effettivamente riconosciuta all'Intermediario sulla base del premio lordo RC Auto, determinato applicando la relativa aliquota provinciale in vigore (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice).
- Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti si indicano di seguito le provvigioni pagate dalla compagnia assicurativa all'intermediario in termini percentuali sull'ammontare complessivo e per ogni singolo prodotto assicurativo abbinato al mutuo o al finanziamento.

Codice prodotto	Descrizione Prodotto	Arca Vita	Arca Assicurazioni S.p.A.
191	Salva Mutuo Formula Annua Ed. 2018	• 3,5% del versamento netto moltiplicato per ogni anno di durata contrattuale per durata da 2 a 5 anni • 35% del versamento netto per durata da 6 a 8 anni • 50% del versamento netto per durata da 9 a 10 anni • 60% del versamento netto per durata da 11 a 15 anni • 75% del versamento netto per durata oltre a 15 anni	-
192	Salva Mutuo 10 Formula Unica Ed. 2018	28% del versamento netto	-
193	Arca Valore Imprese PPI - Top	• 32% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte (per contratti fino a 5 anni) • 33,5% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte (per contratti da 6 a 10 anni)	-

195	Salva Mutuo Flex Formula Unica	28% del versamento netto	-
233	Salva Prestito Basic Formula Unica	20% del versamento netto	-
640	Arca Valore Impresa - Infortuni Mutui e Prestiti		35% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte
668	Salva Prestito CPI - Dipendenti Privati	27% del versamento netto	32% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte
669	Salva Prestito CPI	27% del versamento netto	32% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte
673	Salva Mutuo CPI - Lavoratori dipendenti	28% del versamento netto	35% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte
675	Salva Mutuo CPI - Lavoratori autonomi	28% del versamento netto	35% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte
676	Arca Valore Impresa - CPI	• 30% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte (per contratti fino a 5 anni) • 32,5% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte (per contratti da 6 a 10 anni)	-
683	Arca MyCredit Protection - Dipendenti Privati		32% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte
684	Arca MyCredit Protection		32% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte
970 } 971 }	Salva Sogni Per chi ami Salva Sogni Per te	• 3,5% del versamento netto moltiplicato per ogni anno di durata contrattuale per durata da 2 a 5 anni • 35% del versamento netto per durata da 6 a 8 anni • 50% del versamento netto per durata da 9 a 10 anni • 60% del versamento netto per durata da 11 a 15 anni • 75% del versamento netto per durata oltre a 15 anni	-

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

- Nel caso di polizze assicurative individuali, i premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- Nel caso di polizze assicurative collettive, è stata stipulata una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 23.480. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
- Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi altre modalità di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente ha la facoltà di inoltrare per iscritto reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori). Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto agli indirizzi che sono riportati nel DIP aggiuntivo della polizza in sottoscrizione.
- Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, ha la facoltà di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 - oppure*
 - di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, previsti dalla normativa vigente ed indicati nell'informativa disponibile nei DIP aggiuntivi, ove previsto.

I reclami relativi al comportamento della Banca, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono anche essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario a:

- Ragione sociale e indirizzo: **BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Via IV Novembre n. 27 – 07100 Sassari (SS)**
- Ufficio di riferimento: **Direzione Generale Ufficio Reclami**
- Recapiti: reclami@bancosardegna.it oppure con PEC reclami.bancosardegna@pec.gruppobper.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società. Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate nel DIP aggiuntivo della polizza in sottoscrizione.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione

tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;

- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto-Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.arcassicura.it;
- procedura di arbitrato, se prevista dalle Condizioni di assicurazione, secondo le modalità nelle stesse riportate.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Si informa che:

- il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Tale diritto consente alle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età;
- l'intermediario non acquisisce - per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente e dall'assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte - le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi. Qualora le informazioni siano comunque nella disponibilità dell'intermediario, quest'ultimo non le utilizza per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali;
- l'intermediario non utilizza le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, qualora già precedentemente acquisite dall'intermediario stesso, per la valutazione del rischio dell'operazione e della solvibilità del contraente; in tale ipotesi, peraltro, l'intermediario procede alla cancellazione di dette informazioni entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dei relativi decreti attuativi;
- per i contenuti e le modalità di attuazione del diritto all'oblio oncologico si rinvia al DIP aggiuntivo della Compagnia Assicurativa, nel quale sono riportate tutte le pertinenti informazioni;
- le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 in materia di diritto all'oblio oncologico sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi.

Luogo e data

Firma del contraente

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi o l'elenco annesso al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Identificazione dell'intermediario

- ADDETTO INTERNO
- il soggetto sopra indentificato opera quale addetto interno per Banco di Sardegna S.p.A. (di seguito anche "l'Intermediario"), ISCRIZIONE AL RUI N. D000026958 DEL 01 Febbraio 2007.
- L'Intermediario ha la sede legale in Viale Bonaria 33 – 09100 Cagliari
- Sono di seguito indicati i contatti dell'Intermediario:
 - recapito telefonico: 079/2260000
 - indirizzo internet: www.bancosardegna.it
 - indirizzo di posta elettronica: info@bancosardegna.it
 - posta elettronica certificata: segreteria generale@pec.bancosardegna.it
- L'attività di promozione e collocamento dei prodotti assicurativi avviene anche tramite il sito web www.bancosardegna.it e mediante i servizi di *home banking* dell'Intermediario.
- L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) è l'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta dall'Intermediario.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario propone contratti delle seguenti imprese di assicurazioni:

- Arca Vita S.p.A.
- Arca Assicurazioni S.p.A.
- UniSalute S.p.A.
- Unipol Assicurazioni S.p.A.
- SIAT S.p.A.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- BPER Banca S.p.A. detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale di Arca Vita S.p.A. e di una partecipazione indiretta superiore al 10% del capitale sociale di Arca Assicurazioni S.p.A.
- Unipol S.p.A., controllante indiretta di Arca Vita S.p.A. e di UniSalute S.p.A., è detentrica di una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Intermediario.

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto si informa che l'intermediario:

- non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter del Codice delle Assicurazioni Private;
- non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private;
- non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente potrà avere conoscenza delle altre imprese assicurative per le quali BPER Banca S.p.A. svolge l'attività distributiva accedendo al sito web dell'intermediario stesso, recandosi presso la sua rete di filiali e/o richiedendo la consegna o la trasmissione della denominazione di dette imprese;
- adotta presidi organizzativi e amministrativi efficaci volti ad evitare che eventuali conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti/aderenti.

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni

- L'intermediario recepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel premio assicurativo e altro tipo di compenso compresi benefici economici ricevuto in virtù dell'intermediazione effettuata.
- Nel caso di contratti di assicurazione della Responsabilità Civile Auto e Natanti, la Banca percepisce da Arca Assicurazioni S.p.A. un compenso provvigionale pari al 9% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte e del contributo S.S.N., che corrisponde ad un compenso provvigionale pari al 7,32% del premio lordo RC Auto, calcolato su un'aliquota base di riferimento pari al 23% per Imposte e S.S.N. Tale compenso non subisce differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli assicurati. Si rimanda al Simplo di polizza per prendere visione della percentuale provvigionale effettivamente riconosciuta all'Intermediario sulla base del premio lordo RC Auto, determinato applicando la relativa aliquota provinciale in vigore (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice).
- Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti si indicano di seguito le provvigioni pagate dalla compagnia assicurativa all'intermediario in termini percentuali sull'ammontare complessivo e per ogni singolo prodotto assicurativo abbinato al mutuo o al finanziamento.

Codice prodotto	Descrizione Prodotto	Arca Vita	Arca Assicurazioni S.p.A.
191	Salva Mutuo Formula Annua Ed. 2018	• 3,5% del versamento netto moltiplicato per ogni anno di durata contrattuale per durata da 2 a 5 anni • 35% del versamento netto per durata da 6 a 8 anni • 50% del versamento netto per durata da 9 a 10 anni • 60% del versamento netto per durata da 11 a 15 anni • 75% del versamento netto per durata oltre a 15 anni	-
192	Salva Mutuo 10 Formula Unica Ed. 2018	28% del versamento netto	-
193	Arca Valore Imprese PPI - Top	• 32% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte (per contratti fino a 5 anni) • 33,5% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte (per contratti da 6 a 10 anni)	-

195	Salva Mutuo Flex Formula Unica	28% del versamento netto	-
233	Salva Prestito Basic Formula Unica	20% del versamento netto	-
640	Arca Valore Impresa - Infortuni Mutui e Prestiti		35% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte
668	Salva Prestito CPI - Dipendenti Privati	27% del versamento netto	32% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte
669	Salva Prestito CPI	27% del versamento netto	32% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte
673	Salva Mutuo CPI - Lavoratori dipendenti	28% del versamento netto	35% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte
675	Salva Mutuo CPI - Lavoratori autonomi	28% del versamento netto	35% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte
676	Arca Valore Impresa - CPI	• 30% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte (per contratti fino a 5 anni) • 32,5% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte (per contratti da 6 a 10 anni)	-
683	Arca MyCredit Protection - Dipendenti Privati		32% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte
684	Arca MyCredit Protection		32% del premio pagato dal cliente al netto delle imposte
970 } 971 }	Salva Sogni Per chi ami Salva Sogni Per te	• 3,5% del versamento netto moltiplicato per ogni anno di durata contrattuale per durata da 2 a 5 anni • 35% del versamento netto per durata da 6 a 8 anni • 50% del versamento netto per durata da 9 a 10 anni • 60% del versamento netto per durata da 11 a 15 anni • 75% del versamento netto per durata oltre a 15 anni	-

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

- Nel caso di polizze assicurative individuali, i premi pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- Nel caso di polizze assicurative collettive, è stata stipulata una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 23.480. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
- Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi altre modalità di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente ha la facoltà di inoltrare per iscritto reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori). Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto agli indirizzi che sono riportati nel DIP aggiuntivo della polizza in sottoscrizione.
- Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, ha la facoltà di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 - oppure*
 - di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, previsti dalla normativa vigente ed indicati nell'informativa disponibile nei DIP aggiuntivi, ove previsto.

I reclami relativi al comportamento della Banca, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono anche essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario a:

- Ragione sociale e indirizzo: **BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Via IV Novembre n. 27 – 07100 Sassari (SS)**
- Ufficio di riferimento: **Direzione Generale Ufficio Reclami**
- Recapiti: reclami@bancosardegna.it oppure con PEC reclami.bancosardegna@pec.gruppobper.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società. Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate nel DIP aggiuntivo della polizza in sottoscrizione.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28

(e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della

domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;

- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto-Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.arcassicura.it;
- procedura di arbitrato, se prevista dalle Condizioni di assicurazione, secondo le modalità nelle stesse riportate.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Si informa che:

- il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Tale diritto consente alle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età;
- l'intermediario non acquisisce - per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente e dall'assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte - le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi. Qualora le informazioni siano comunque nella disponibilità dell'intermediario, quest'ultimo non le utilizza per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali;
- l'intermediario non utilizza le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, qualora già precedentemente acquisite dall'intermediario stesso, per la valutazione del rischio dell'operazione e della solvibilità del contraente; in tale ipotesi, peraltro, l'intermediario procede alla cancellazione di dette informazioni entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dei relativi decreti attuativi;
- per i contenuti e le modalità di attuazione del diritto all'oblio oncologico si rinvia al DIP aggiuntivo della Compagnia Assicurativa, nel quale sono riportate tutte le pertinenti informazioni;
- le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 in materia di diritto all'oblio oncologico sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi.

Luogo e data

Firma del contraente